**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**I. Contesto di riferimento**

La disciplina previgente prevedeva, all’articolo 219, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006 l’adozione di un decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, come presupposto per individuare le corrette modalità applicative dell’etichettatura degli imballaggi. Il secondo periodo di detto articolo, invece, disponeva che il predetto decreto dovesse prescrivere l’obbligo per tutti i produttori di imballaggi di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

Con il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante l’attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, è stato modificato l’articolo 219, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006 disponendo nuovi obblighi di etichettatura di tutti gli imballaggi.

In considerazione dell’impatto che l’intervento normativo avrebbe potuto avere nei confronti degli operatori del settore, la Direzione generale per l’economia circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota del 17 maggio 2021, Registro Ufficiale n. 52445, recante “*D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti sull’etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”, ha fornito alcune prime indicazioni per il corretto adempimento dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi.

Conl’art. 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021 n. 21, con l’art. 39, comma 1-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e da ultimo con l’art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è stata prorogata la sospensione fino al 31 dicembre 2022 dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, prevedendo, peraltro, che gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura già immessi in commercio o provvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio 2023 possano essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

In considerazione della necessità di prevedere una regolamentazione chiara e specifica sul corretto adempimento dell’obbligo di etichettatura che consenta agli operatori di non incorrere in violazioni di legge e, dunque, nelle conseguenti sanzioni amministrative disposte dalla normativa ambientale previste all’articolo 261, comma 3, ultimo periodo, del citato D.Lgs. n. 152 del 2006, con l’art. 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, è stato introdotto il nuovo comma 5.1, all’articolo 219 del D.Lgs. n. 152 del 2006, che prevede l’adozione, attraverso un decreto di natura non regolamentare del Ministro della transizione ecologica, delle linee guida tecniche per la corretta etichettatura degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006.

L’emanazione delle linee guida previste si ritengono fondamentali, al fine di disciplinare in modo specifico il generale obbligo di etichettatura ambientale, anche in considerazione degli ulteriori obblighi di marcatura per gli imballaggi in plastica biodegradabili e compostabili discendenti dall’art. 182-ter, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n. 152 del 2006. Peraltro, l’entrata in vigore del nuovo articolo 219, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006 può sicuramente determinare impatti sui modelli organizzativi e gestionali ed economici-finanziari del settore industriale e commerciale nazionale anche in ragione delle possibili sanzioni previste dall’art. 261, comma 3, del suddetto decreto legislativo.

L’obiettivo prioritario perseguito con il presente intervento normativo attiene alla definizione delle modalità operative sull’applicazione dell’etichettatura degli imballaggi, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli stessi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

L’intervento è frutto di un’attenta valutazione delle conseguenze che vengono a porsi anche sotto un profilo pratico. Allo stato attuale, è necessaria un’uniformità nelle modalità di etichettatura, da parte dei produttori e degli utilizzatori. Lo strumento utilizzato, infatti, sarà utile per supportare detti soggetti nel rispetto degli obblighi imposti a livello comunitario. L’intervento potrà, quindi, contribuire all’aumento dei rifiuti avviati a recupero e all’incremento delle percentuali di recupero e riciclaggio.

Il provvedimento avrà effetti specifici per le micro, piccole e medie imprese che, nel breve periodo, dovranno adeguarsi alle nuove modalità di etichettatura; tuttavia, è stato previsto un congruo periodo sia per uniformarsi sia per esaurire le scorte di magazzino.

La Linea Guida, adottata con il presente atto, è stata elaborata tenuto conto delle Linee Guida proposte dal Consorzio nazionale Imballaggi (CONAI), il tutto con l’obiettivo di supportare le imprese mettendo a disposizione linee guida operative e gestionali per rispondere all’obbligo di legge. Infatti, la proposta elaborata dal CONAI è stata formulata a seguito di una serie di tavoli di confronto, in particolare con UNI, Confindustria e Federdistribuzione, per analizzare e gestire gli aspetti più tecnici e le segnalazioni più frequenti pervenute da singole aziende e associazioni dei produttori, degli utilizzatori industriali e commerciali. Inoltre, questo documento è stato sottoposto a una consultazione pubblica, a seguito della quale è stato più volte aggiornato sia alla luce del dialogo costante e dei confronti con aziende e associazioni, sia a seguito delle evoluzioni normative sul tema. La Linea guida, in ogni caso, potrà essere aggiornata o modificata periodicamente, alla luce di nuove disposizioni di legge (Nazionali e/o Comunitarie), nonché di nuove specifiche indicazioni, semplificazioni tecniche e modalità applicative dell’etichettatura, derivanti da successive consultazioni e confronti con le Associazioni di imprese.

\*

**II. Lo schema di Decreto**

Lo schema di decreto è composto da un unico articolo che disciplina la “*Linea Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm*”, finalizzata al corretto adempimento degli obblighi disposti dall’art. 219, comma 5, del decreto sopra richiamato, nonché degli ulteriori obblighi di marcatura degli imballaggi previsti dall’art. 182-ter, comma 6, lett. b), dello stesso decreto legislativo per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile. Detta Linea guida è contenuta nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante del decreto. Nel medesimo articolo è stata, altresì, definita la procedura per aggiornare o modificare periodicamente la Linea guida. Sono stati, infine, indicati quali siano i destinati del decreto, ossia sono tutti i soggetti sui quali ricade l’obbligo di etichettatura degli imballaggi richiamato al comma 1.